Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2025.22

Sentenza del 10 novembre 2026
Corte penale

Composizione	Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Aline Talleri
Parti	**Ministero pubblico della Confederazione,** rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, **contro** **A.,** difesa dall'avv. d'ufficio Déborah Carlson-Burkart,
Oggetto	Riciclaggio di denaro

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).

2. A. è condannata a una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di CHF 70.– cadauna.

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo di prova di 3 anni.

Pena complementare alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 70.– cadauna, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Soletta con decreto d'accusa del 24 gennaio 2022.

3. A. è espulsa dal territorio svizzero per una durata di 3 anni.

4. A. è condannata al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 4'000.– composte da:

CHF 3'000.– quali emolumenti del MPC

e da CHF 1'000.– per la presente procedura giudiziaria.

5. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Déborah Carlson-Burkart è fissata in CHF 22'820.– (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

6. È ordinata la confisca dell'importo di EUR 50'000.– (rep. n. 21924/06.02.0002) sequestrato con decreto del 12 gennaio 2023 (art. 70 CP).

7. I restanti reperti vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.

8. L'istanza di indennità presentata da A. è respinta.

9. Il Canton Soletta è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali. Il dispositivo viene consegnato alle parti al termine dei dibattimenti.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione del dispositivo a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni *(brevi manu)*
- Avv. Déborah Carlson-Burkart *(brevi manu)*

Comunicazione a *(raccomandata)*:

- Migrationsamt

Dopo il passaggio in giudicato comunicazione per raccomandata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze
- Migrationsamt
- Amt für Justizvollzug
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda **entro 10 giorni** dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L'appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38*a* LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia

In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).
Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).